



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 132 del 07/07/2021

Disposizioni in materia di assegni vitalizi ed indennità dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. n. 7_2019 e n. 13_1996

Firmato da: Valeria Ciarambino



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni in materia di assegni vitalizi e indennità dei consiglieri regionali.
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 30 maggio 2019 e alla legge regionale n.
13 del 5 giugno 1996”

A firma dei Consiglieri

Valeria Ciarambino

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Luigi Cirillo

Maria Muscarà

Gennaro Saiello



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge reca modifiche della legge regionale *n. 13 del 5 giugno 1996* e alla legge regionale *n. 7 del 30 maggio 2019*, disciplina regionale di attuazione delle legge 30 dicembre 2018, *n. 145*, il cui comma 965 ha stabilito che ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

In particolare il testo reca disposizioni per l'innalzamento dell'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e all'indennità differita equiparato al compimento dell'età prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego e misure in tema di cumulo degli assegni vitalizi e sospensione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, *n. 13* (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania).

In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto della legge. L'articolo 2 prevede il divieto di cumulo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, come rideterminato, con analoghi istituti il cui ammontare sia determinato con sistemi di calcolo diversi dal metodo contributivo. Prevede, altresì, l'esclusione dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'Allegato A nel caso in cui il soggetto benefici di analoghi trattamenti erogati da altri enti in base a metodo contributivo. Si introduce, inoltre, l'obbligo di rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla percezione di altri assegni vitalizi o analoghi trattamenti economici, comunque denominati, entro 30 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge ovvero dal giorno in cui si acquisisce il diritto a percepire gli ulteriori analoghi istituti di cui ai commi precedenti, pena la sospensione del trattamento.

Infine, all'articolo 3, si prevede un'ulteriore ipotesi di sospensione dell'erogazione del trattamento nel caso in cui il soggetto titolare risulti successivamente eletto o nominato per incarichi politici per i quali l'importo lordo delle relative indennità di carica, rapportato all'anno, sia pari o superiore al quaranta per cento dell'indennità di carica lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annua, fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.

Relazione tecnico finanziaria

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed è in grado di produrre risparmi di spesa.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge introduce disposizioni in materia di cumulo degli assegni vitalizi e di innalzamento dei requisiti di età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e all'indennità differita.

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 30 maggio 2019

1. Alla legge regionale n. 7 del 30 maggio 2019 *“Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, nonché per la disciplina dell’indennità a carattere differito determinata con il sistema di calcolo contributivo”* sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4 bis

Cumulo degli assegni vitalizi

1. L'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, di cui agli articoli 11 e 21 così come rideterminato, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di consigliere o di assessore di altra Regione o altri istituti, comunque denominati, il cui ammontare sia stato determinato con sistemi di calcolo diversi dal metodo contributivo.
2. Nel caso in cui un medesimo soggetto goda cumulativamente del vitalizio regionale, diretto o di reversibilità, e di altri analoghi istituti, comunque denominati, erogati da altri enti in base a metodo contributivo, all'assegno ricalcolato ai sensi della presente legge, non si applicano le clausole di salvaguardia di cui all'allegato A all'intesa approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 1/2019 del 17 aprile 2019).
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i titolari di assegni vitalizi producono, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla percezione di altri assegni vitalizi o analoghi trattamenti economici, comunque denominati, entro 30 giorni decorrenti



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

dall'entrata in vigore della presente legge ovvero dal giorno in cui si acquisisce il diritto a percepire gli ulteriori analoghi istituti di cui ai commi precedenti.

4. Gli aventi diritto all'erogazione dell'assegno, non ancora percettori, producono analoga dichiarazione al momento della presentazione della domanda.
5. I termini per la corresponsione dell'assegno vitalizio, come rideterminato, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto ha presentato la dichiarazione.
6. Se a seguito dei controlli effettuati dal settore competente del Consiglio regionale risultano dichiarazioni non veritiere, il dirigente provvede al recupero delle somme non dovute eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
7. Nei casi di cui al comma 1, l'erogazione dell'assegno vitalizio regionale è sospesa fino alla presentazione di una nuova dichiarazione con la quale sia contestualmente esercitato il diritto di opzione in favore del mantenimento dell'assegno vitalizio erogato dalla regione Campania ovvero dell'analogo istituto cui si ha diritto per effetto di altre cariche ricoperte.

b) all'articolo 6, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1. le parole "al compimento dei sessantacinque anni d'età" sono sostituite dalle seguenti: "al compimento dell'età prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego"
2. espungere le parole: "Per ogni anno di mandato, successivo al quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni, computando a tal fine anche i periodi antecedenti alla X legislatura."

c) dopo l'articolo 10, inserire il seguente

Art. 10 bis

Innalzamento dell'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e all'indennità differita

1. Ai fini della riduzione dei costi della politica, per i Consiglieri regionali cessati dal mandato e per gli altri aventi diritto, in carica fino alla IX legislatura, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 è innalzata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche agli aventi diritto che non hanno ancora percepito, ancorché richiesto o sospeso, l'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, ai consiglieri eletti a partire dalla X legislatura che non hanno ancora percepito l'indennità, ancorché



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

richiesta, per il conseguimento del diritto all'indennità differita di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 maggio 2019 n. 7.

Articolo 3

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 5 giugno 1996

1. Alla legge regionale n. 13 del 5 giugno 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 11 al comma 1 sostituire le parole: *"60 anni di età"* con le seguenti: *"dell'età prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego"*.
 - b) all'articolo 16 dopo il comma 4 inserire il seguente:
4 bis. L'erogazione dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilità è altresì sospesa in caso di elezione a sindaco, di nomina a componente del Governo nazionale (presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea, di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario), di una Giunta comunale, quando l'importo lordo delle relative indennità di carica, o di indennità equivalenti, rapportato all'anno sia pari o superiore al quaranta per cento dell'indennità di carica lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annua. In tal caso è fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica. La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha effetto dalla data di assunzione della carica ed è ripristinata alla cessazione della stessa.
 - c) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modifiche : al comma 1, le parole *"ha compiuto l'età per conseguire il diritto"* sono sostituite dalle seguenti: *"che ha compiuto l'età per conseguire il diritto, presenta la dichiarazione di cui all'articolo 4 bis comma 3"*; al comma 2 le parole *"a quello della cessazione del mandato"* sono sostituite dalle seguenti: *"a quello in cui, dopo la cessazione del mandato, presenta la dichiarazione di cui all'articolo 4 bis comma 3"*; al comma 3 le parole *"a quello della fine della legislatura"* sono sostituite dalle seguenti *"a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 4 bis comma 3"*